



ARTURO PIZZELLA

Esecutività della sentenza di primo grado e sua inibitoria (prima e) dopo la riforma Cartabia

L'autore indaga i profili dell'esecutività della sentenza di primo grado e della inibitoria dei suoi effetti in base alla disciplina previgente ed a quella successiva alla riforma "Cartabia".

The author investigates the profiles of the enforceability of the first instance sentence and the inhibitory of its effects based on the legal discipline before and after the "Cartabia" reform.

Sommario: 1. L'art. 282 c.p.c. nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza. - 2. L'art. 283 c.p.c. prima della riforma Cartabia. - 3 ... e dopo la riforma Cartabia: aspetti peculiari. - 4. Regime di alternatività dei requisiti per la concessione dell'inibitoria? Posizione della dottrina e prime applicazioni giurisprudenziali - 5. Tentativi di razionalizzazione.

1. L'art. 282 c.p.c. nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la sentenza di primo grado «è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Tale formulazione, approdo finale di una lunga evoluzione normativa che affonda le sue radici nel XIX secolo¹, si è avuta in seguito alla riscrittura dell'art. 282 c.p.c. per effetto della novella del '90 (l. n. 353/1990), analogamente a quanto era avvenuto in relazione al testo dell'art. 431 c.p.c. novellato dalla l. n. 533/1973.

Se, però, la nuova previsione dell'art. 431 c.p.c.² era giustificata dalla dottrina dalla necessità di fornire adeguata tutela alla parte economicamente debole del rapporto³, la riforma dell'art. 282

c.p.c. ebbe un impatto politico-giuridico che andò ben oltre l'ambito settoriale del processo del lavoro⁴: essa, difatti, era certamente ispirata dall'esigenza di disegnare un procedimento di cognizione che avesse le stesse caratteristiche di snellezza ed elasticità del predetto processo⁵, ma soprattutto venne incontro alla tendenza dottrinale critica dell'assetto legislativo allora vigente, ritenuto reo di determinare una intollerabile svalutazione del

¹ V. C. DE FALCO, *La provvisoria esecutività della sentenza in Italia e in Francia: le novità della riforma Cartabia e del décret n. 1333- 2019*, in questa *Rivista*, 2023, p. 543-545.

² La norma in discorso, con specifico riferimento alla generalizzata esecutività della sentenza di primo grado di condanna a favore del lavoratore «per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409», prevede che il lavoratore possa procedere ad esecuzione forzata sulla base della «sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza», fatta comunque salva la possibilità per il giudice di appello di «disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno»

³ Fra i tanti v. A. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, c. 232 ss.; G. TARZIA, *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim dir. e proc. civ.*, 1974, p. 467 ss.

⁴ C. DE FALCO, o.c., p. 545.

⁵ E.T. LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, p. 452.

giudizio di primo grado, derivante dalla denunciata irrilevanza di una sentenza di primo grado non esecutiva⁶.

La generale esecutività riconosciuta alla sentenza dal riformato art. 282 c.p.c. fece sorgere dubbi sull'ampiezza del suo ambito applicativo ovvero, in particolare, in ordine all'attitudine delle sentenze costitutive e dichiarative a produrre immediata efficacia esecutiva, per contro, certamente riconosciuta alle sentenze di condanna.

Secondo i sostenitori della tesi più restrittiva⁷, sussistendo precisi riscontri testuali in norme che con il novellato art. 282 formavano sistema⁸, l'esecutività andava circoscritta alle sole sentenze di condanna ed al più estesa - secondo l'opinione di alcuni studiosi - anche agli eventuali capi di condanna accessori delle sentenze costitutive⁹.

Per contro, l'opzione interpretativa più estensiva¹⁰ rinveniva argomenti a suo sostegno nella base teorica della tesi dell'immediata efficacia delle sentenze: ciò sia in virtù di orientamenti risalenti ad anni addietro¹¹, sia in considerazione del fatto che, in sede di lavori parlamentari, non fosse stato accolto l'emendamento favorevole a circoscrivere espressamente la portata della norma alle sole sentenze di condanna¹².

A fronte delle opposte correnti dottrinarie formatesi in proposito, l'impostazione giurisprudenziale prevalente è sempre stata nel senso che l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguardava soltanto il momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza che, la previsione di cui all'art. 282 c.p.c. trovava naturale attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna¹³.

⁶ M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile italiano*, in *Giur. it.*, 1969, IV, p. 81 ss.

⁷ Così, tra gli altri, C. CONSOLO, in C. CONSOLO, F.P. LUIISO, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, p. 263; A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 117; S. CHIARLONI, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile* a cura di G. TARZIA, F. CIPRIANI, Padova, 1992, p. 158; P. COMOGLIO, in *Le riforme della giustizia civile* a cura di M. TARUFFO, Torino, 1993, p. 371.

⁸ Il riferimento è alla circostanza che gli artt. 431 e 447 *bis* si riferivano (come tutt'oggi si riferiscono) univocamente alle sole ipotesi di sentenza di condanna; al fatto che il successivo art. 283 prevedeva (come ancora oggi prevede) la possibilità dell'inibitoria proprio (e solo) alla «*efficacia esecutiva*» della sentenza di primo grado, che in tale ottica risulta l'unico tipo di efficacia che il novellato art. 282 intende anticipare in modo generalizzato, così da potersi riferire alle sole decisioni o ai soli capi decisorii di condanna.

⁹ Così, C. CONSOLO, *o.c.*, p. 263; G. G. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 331; P. COMOGLIO, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2000, p. 442; F.P. LUIISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2000, p. 197.

¹⁰ V., tra gli altri, G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze esecutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 47 ss.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, vol. II, Bologna, 2017, p. 209.

¹¹ V., ad esempio, E.T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1935.

¹² Sul punto, v. C. DE FALCO, *o.c.*, p. 551, nota 59, in cui viene richiamato il Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 13 dicembre 1989 della Commissione Giustizia del Senato, p. 13 e ss. Per una ampia ed articolata disamina complessiva della problematica, cfr. F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile, I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria) e di esecuzione*, Bologna, 2023, p. 120-126.

¹³ In Cass., 26 settembre 2009, n. 7369 è altresì precisato che la previsione della provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado è riferibile alle sole pronunce aventi contenuto di condanna suscettibili di essere poste a base dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.

(indipendentemente dalla sua accessorietà rispetto ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva) mentre, solo in presenza di espressa previsione di legge (v. ad esempio, art. 421 c.c. in tema di sentenze di interdizione e di inabilitazione), con riferimento alle sentenze di primo grado aventi natura dichiarativa o costitutiva¹⁴.

La tesi restrittiva sposata dalla giurisprudenza di legittimità, nel tempo, ha subito alcuni temperamenti e correttivi: così, ad esempio, è stata affermata l'applicabilità della disciplina dell'esecuzione provvisoria alle cd. sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere¹⁵, ovvero ai capi di condanna accessori a pronunce costitutive anche diversi da quelli relativi alle spese processuali.

In particolare, sotto tale ultimo profilo e con specifico riferimento alla sentenza *ex art. 2932 c.c.*, v'è da dire che se in un primo momento la prevalente giurisprudenza di legittimità è stata nel senso che le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza viene a determinare la conclusione del contratto, dovevano ritenersi immediatamente esecutive¹⁶, successivamente le SS.UU. hannoptato per una posizione di minore apertura, limitando la provvisoria esecutività ai capi della decisione compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo ed escludendo che potesse essere estesa a quelli in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale¹⁷.

2. L'art. 283 c.p.c. prima della riforma Cartabia

Per effetto della l. n. 353/1990, alle modifiche apportate all'art. 282 c.p.c. è seguita la corrispondente riformulazione del successivo art. 283, che, nel testo novellato, riconosceva al

¹⁴ In tal senso Cass., 10 novembre 2004, n. 21367.

¹⁵ A titolo esemplificativo, v. Cass., 26 gennaio 2005, n. 1619 nella quale si afferma che è suscettibile di provvisoria esecuzione la sentenza costitutiva di una servitù *ex art. 1051 c.c.* (o art. 1052 c.c.) contenente tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, attesa la sua funzione di risolvere un'esigenza fattuale dell'attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica.

¹⁶ Di modo che, qualora l'azione in questione fosse stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo doveva essere considerata immediatamente esecutiva. Così Cass., 3 settembre 2007, n. 18512.

¹⁷ Sul punto, v., Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4059, nella quale è esclusa la possibilità di riconoscere la esecutività provvisoria al capo decisorio della sentenza di primo grado relativo al trasferimento dell'immobile, così come alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, atteso che l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si sarebbe prodotto solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia, ritenendo, dunque, anticipabili i soli effetti esecutivi della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda manon quelli relativi, in particolare, al pagamento del prezzo della vendita e al rilascio dell'immobile oggetto della promessa di vendita. In senso conforme, Cass., 3 maggio 2016, n. 8693.

giudice di appello il potere di concedere la cd. inibitoria sussistendo “gravi motivi”¹⁸, formula quest’ultima che, secondo la dottrina prevalente, doveva ritenersi comprensiva non solo del cd. *fumus boni iuris*, consistente nella necessaria delibazione della correttezza della sentenza di primo grado, ma anche del cd. *periculum in mora*, configurato in termini di “grave ed irreparabile danno”¹⁹, con la ulteriore precisazione che, se la gravità del danno risultava correlata alla sproporzione tra il vantaggio ricavato dall’esecuzione dalla parte vincitrice e il pregiudizio sofferto dal soccombente (da valutarsi rispetto alle condizioni soggettive delle parti in causa), a sua volta l’irreparabilità andava piuttosto individuata in chiave oggettiva, dovendo valutarsi la irreversibilità della situazione di fatto conseguente all’esecuzione della decisione, in termini di insuscettibilità di una riparazione per equivalente pecuniario²⁰.

Del pari, la contestuale ricorrenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* era richiesta ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata dalla giurisprudenza di legittimità²¹ e da quella di merito²², benchè, a fronte di una prevalenza di decisioni in tal senso, non sono mancate pronunce il cui contenuto tendeva a polarizzarsi su uno soltanto dei due presupposti²³.

Gli interventi riformatori aventi ad oggetto (anche) l’art. 283 c.p.c. non ebbero, però, fine con la l. 353/1990: in epoca successiva, difatti, l’art. 2, co. 1, lett. q), della l. n. 263/2005 modificò

¹⁸ L’art. 283 c.p.c. così recitava: «Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata».

¹⁹ Così C. CONSOLO, in C. CONSOLO, F.P. LUISO, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, p. 277; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 196; G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996, p. 253; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, p. 74; L. DE ANGELIS, *L’esecutività delle sentenze di primo grado in materia di lavoro alla luce della riforma del 1990*, in *Giur. it.*, 1992, IV, p. 402. Non è, però, mancato chi ha riconosciuto al *fumus* un ruolo fondamentale ai fini della concessione dell’inibitoria, a prescindere dall’esistenza del *periculum* (in tal senso S. CHIARLONI, in G. TARZIA, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di F. CIPRIANI, Padova, 1992, p. 162; D. BORGHESI, *L’anticipazione dell’esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, p. 198), né chi, viceversa ha riconosciuto a tal fine preminente il ruolo del *periculum* (così L.F. DI NANNI, in G. VERDE, L.F. DI NANNI, *Codice di procedura civile*, 2ª ed., Torino, 1993, p. 260; C. FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 566; G. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Bari, 1994, p. 333).

²⁰ In tal senso C. DE FALCO, o.c., p. 537- 538.

²¹ In Cass., 25 febbraio 2005, n. 4060 si afferma, ad esempio, che la sussistenza dei «gravi motivi» richiesta dall’art. 283 c.p.c. è rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall’esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati.

²² Cfr., in particolare, App. Bari, 23 aprile 2004, in *Foro it.*, 2004, 1, 2238.

²³ Non poche decisioni di merito, seppure con varie sfumature, hanno incentrato l’attenzione sul solo requisito del *fumus* ovvero del *periculum*, quest’ultimo individuabile in ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla esecuzione della sentenza. In tal senso, v. App. Venezia, 3 marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, 1, 1640; App. Roma, 24 gennaio 2003, in *Gius*, 2003, 5, 613; App. Bari, 7 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, 1, 1, 241; App. Firenze, 23 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1998, 1408. Ivi, A. RIMMAUDO, *Nota sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per «gravi motivi»*.

ulteriormente l'art. 283 c.p.c. subordinando la concessione dell'inibitoria alla sussistenza di motivi "gravi e fondati", individuabili anche con riferimento "alla possibilità di insolvenza di una delle parti", con l'ulteriore previsione dell'imposizione di una cauzione alla parte che aveva ottenuto in tale fase un provvedimento a sé favorevole²⁴.

In proposito, v'è da dire che nella nuova formulazione della norma il legislatore non aveva accolto la proposta avanzata nei lavori preparatori di scindere i due criteri del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* attraverso la richiesta esplicita sia dei "fondati motivi" che del "gravissimo danno"²⁵, ragion per cui, dopo l'intervento riformatore della l. n. 263/2005, prevalse l'opinione che la nuova formula dell'art. 283 c.p.c. presupponesse il ricorrere sia del *fumus* che del *periculum* quali presupposti per la concessione dell'inibitoria²⁶. Si affermò, in particolare, che la formula "gravi e fondati motivi" nel suo complesso semantico fosse suscettibile di rendere più severa la delicata verifica devoluta in *limine gravaminis* al giudice di appello e di avvalorare ulteriormente l'impostazione per cui prognosi di fondatezza della prospettiva di una sostanziale riforma e ponderazione dei rispettivi pregiudizi e *pericula* dovessero avvenire entrambe e, all'occorrenza, bilanciarsi secondo la metafora dei "vasi comunicanti"²⁷. Si ritenne poi, in particolare, che il giudice, nel valutare se concedere o meno la sospensione, avrebbe dovuto operare una sorta di sommatoria, concedendo l'inibitoria anche quando nessuno dei due elementi di cui sopra fosse particolarmente rilevante, ma "nel loro insieme" apparissero sufficienti per inibire la prosecuzione del processo esecutivo, con l'ulteriore puntualizzazione per cui dinanzi ad una impugnazione palesemente infondata poteva prescindere dalla rilevanza del danno per negare l'inibitoria, dovendo escludersi l'esistenza di un danno ingiusto dall'esecuzione di una sentenza destinata alla conferma; di converso, in caso di appello destinato ad un sicuro accoglimento, la sospensione avrebbe potuto essere disposta anche se non vi fossero stati profili di *periculum* consistenti, al fine di evitare un'esecuzione destinata a divenire illegittima all'esito dell'impugnazione²⁸.

²⁴ Gli interventi sull'art. 283 c.p.c. non finirono neanche con quello avutosi per effetto della l. 263/2005: difatti, l'art. 27 della l. n. 183/2011 arricchì la disposizione in discorso di un'ulteriore previsione in virtù della quale era consentito al giudice di condannare, con ordinanza non impugnabile ma revocabile con la sentenza che definiva il giudizio, la parte istante ad una pena pecuniaria in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza stessa

²⁵ C. DE FALCO, *o.c.*, p. 537 e note 3 e 4, in cui si richiama espressamente la *Relazione al d.d.l. 2229/C/XIV*, nonché G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010, p. 458.

²⁶ Cfr., tra gli altri, C. CECHELLA, D. AMADEI, D. BUONCRISTIANI, *Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione*, Milano, 2006, p. 30; S. CHIARLONI, *Le recenti riforme del processo civile*, Bologna, 2007, p. 255; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Estratto*, Torino, 2019, p. 337.

²⁷ C. CONSOLO, in C. CONSOLO, F.P. LUIO, S. MENCHINI, L. SALVANESCHI, *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, p. 63; ID., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006, p. 131.

²⁸ L. NEGRINI, in S. CHIARLONI (diretto da), *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, p. 257. Secondo F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile, I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria)*, Bologna, 2020, p. 398, l'art. 283 c.p.c. richiedeva una valutazione congiunta tanto del *periculum in mora* quanto del *fumus boni juris*, il cui prodotto avrebbe dovuto considerarsi quasi come un "valore costante", di modo che tanto maggiore risultava essere il primo tanto minore poteva essere il secondo, ferma restando la necessità della presenza di entrambi.

Sostanzialmente concorde sul punto si mostrò, poi, la giurisprudenza²⁹, la quale non mancò di precisare che i presupposti del *fumus boni iuris* (in termini di prognosi favorevole all'appellante dell'esito del giudizio di appello) e del *periculum in mora* (in termini di pericolo di un grave pregiudizio derivante al soccombente dall'esecuzione della sentenza) dovessero sempre ricorrere cumulativamente e non alternativamente, non ritenendosi corretta l'affermazione per cui la ricorrenza di un evidente *fumus* avrebbe potuto far prescindere dalla valutazione circa la ricorrenza del *periculum* in quanto l'esecuzione di una sentenza palesemente ingiusta avrebbe costituito di per sé un danno grave³⁰.

3. ...e dopo la riforma Cartabia: aspetti peculiari

All'esito delle recenti modifiche introdotte dal d. lgs. 149/2022 il nuovo testo dell'art. 283 c.p.c., in parziale attuazione della direttiva della legge delega, consente al giudice d'appello di accogliere l'istanza di sospensiva «*se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*». Per effetto delle critiche mosse alla richiamata formulazione di cui al primo punto della lettera "f" del comma 8 dell'unico articolo della legge delega³¹, la norma attuativa vi differisce nel riferimento alla condanna al pagamento di una somma di denaro, risultando ancorata al pregiudizio grave e irreparabile, che andrà valutato sempre

²⁹ App. Milano, 5 aprile 2017, in *Società*, 2018, 3, 339

³⁰ V. App. Napoli, 1° giugno 2017. Altre pronunce, nel concordare sulla necessità della contestuale presenza dei due requisiti di cui al testo, appaiono più rigorose nel delinearne i relativi caratteri distintivi: v., ad esempio, App. Venezia, 17 febbraio 2014, in *Il caso.it*, 2014, nella quale il *fumus* è individuato nella rilevante probabilità della riforma della decisione appellata, a causa della manifesta erroneità delle statuizioni o per effetto di palesi errori logici o giuridici, ravvisati nei motivi di appello, ed il *periculum* nel rischio che, in conseguenza dell'esecuzione della sentenza, il diritto controverso rimanga irrimediabilmente pregiudicato. In altre pronunce, è precisato che il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, ma deve rappresentare un *vulnus* "aggiuntivo" tale da incidere sulla parte eseguita con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione. Sul punto, v. anche App. Genova, 14 marzo 2012, in *Corr. merito*, 2012, p. 556. In linea con l'impostazione da ultimo riportata è stata ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* in presenza di un elevato importo della sentenza di condanna nonché di una riscontrata difficoltà per l'appellante di poter recuperare in caso di esito favorevole dell'impugnazione le somme escusse, a fronte di clamorose difficoltà finanziarie ed economiche della parte appellata che ha intrapreso l'esecuzione: così App. Potenza, 3 dicembre 2021, in *Riv. esec. forz.*, 2022, p. 607, che peraltro adotta una visione maggiormente "sfumata" del *fumus boni iuris*, inteso quale carenza di pretestuosità dei motivi d'appello ed esigenza di loro approfondimento nel merito.

³¹ La legge delega al citato comma lettera "f" prescriveva che «*la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione, o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro*». Sul punto v. L. SALVANESCHI, *L'appello riformato*, in *Judicium*, 2023. V. anche M. STELLA, *La blanda riforma del giudizio di appello tra restatement e ritorni al passato*, in questa *Rivista*, 2022, p. 237, per il quale l'ancoraggio alla valutazione del rischio di insolvenza alla sola ipotesi di condanna al pagamento di somme di danaro sarebbe "discriminatorio ed irragionevole (art. 3 Cost.), lesivo di quella componente essenziale della tutela giurisdizionale insita nella tutela cautelare".

in quanto tale, anche quando («*purquando*») oggetto della condanna sia una somma di denaro: risulta così evidente che la possibilità di insolvenza risulta sganciata dalla necessaria correlazione con il pagamento di una somma di denaro e potrà essere valutata anche con riferimento ad altre obbligazioni la cui esecuzione mancata esecuzione può portare all'insolvenza di una delle parti³², espressione quest'ultima (*i.e.* una delle parti) che, come acutamente osservato, consente di inferire che il giudizio non dovrà riguardare di necessità la parte che debba conseguire la prestazione, potendosi anche riferire a quella che la debba eseguire³³.

Con riferimento al *periculum* la dottrina maggiormente critica nei confronti della legge delega³⁴ ha rilevato come quest'ultima, altrove attenta nel codificare indirizzi giurisprudenziali pregressi, non abbia invece tenuto conto di un precetto sancito dal Supremo Collegio secondo cui il potere di cui all'art. 283 c.p.c., quanto alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado,

*«comprende anche la possibilità che il giudice dell'appello sospenda l'esecutività con effetti non solo de futuro, ma anche di rimozione dell'esecuzione già compiuta o per la parte già eseguita»*³⁵.

Una ulteriore novità presente nel testo novellato dell'art. 283 c.p.c., e precisamente nel suo secondo comma, è data da ciò che, l'istanza di sospensiva, la cui proposizione era tradizionalmente limitata agli atti introduttivi del giudizio di appello, può essere oggi proposta per la prima volta in corso di causa, o anche riproposta dopo un suo iniziale rigetto, «*se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità*»: la proposizione dell'istanza in questione per la prima volta in una fase del procedimento successiva alla proposizione dell'appello principale o di quello

³² L. SALVANESCHI *o.u.c.*, § 8.

³³ L. SALVANESCHI *o.u.c.*, § 8. Con riferimento a tale aspetto, peraltro, la stessa giurisprudenza formatasi nella vigenza delle precedenti formulazioni dell'art. 283 c.p.c. aveva già affermato la necessità, quanto al *periculum*, di procedere ad una valutazione comparativa e di temperamento tra l'interesse di parte appellata ad un'immediata esecuzione e l'eventuale sussistenza di un pregiudizio grave - e quindi difficilmente emendabile - che potrebbe subire parte appellante per effetto di una provvisoria esecuzione della pronuncia e, così, la concessione del provvedimento di inibitoria, totale o parziale, «*è rimessa ad una globale valutazione di opportunità*»: Cfr. la richiamata pronuncia della suprema Corte n. 4060/2005.

³⁴ M. STELLA, *o.c.*, p. 238 e nota 30.

³⁵ Cass., 8 febbraio 2013, n. 3074 e Cass., 12 febbraio 2013, n. 3280. A tal riguardo va in ogni caso rilevato che, in mancanza di espressa rimozione da parte del giudice dell'impugnazione degli atti esecutivi già compiuti sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non potrebbe che valere, in linea con quanto affermato da Cass., 4 giugno 2013, n. 14048, la regola generale per cui in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività, come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c., non comporta in sé la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, pur imponendo, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la sospensione del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo. Il tutto, ben vero, ferma restando la possibilità, recentemente ribadita da Cass. 28 marzo 2023, n. 8799, che il giudice dell'esecuzione adotti autonomamente un provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale tuttavia porrebbe rimedio ad un eccesso nell'espropriazione e, dunque, ad un vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione di cui all'art. 623 c.p.c.

incidentale ovvero anche la riproposizione dopo il suo rigetto, dovranno basarsi su circostanze sopravvenute, anche derivanti da novità incorse nel procedimento, che andranno specificamente indicate a pena di inammissibilità in un atto per il quale la norma prescrive la forma del ricorso³⁶.

Secondo alcuni studiosi, rilevanti al fine che occupa potrebbero essere anche le c.d. sopravvenienze conoscitive, ossia la successiva conoscenza di elementi idonei a giustificare la pronuncia dell'inibitoria, sul rilievo che la scoperta di elementi preesistenti, ma ignorati, al pari di quanto già quanto previsto nell'ambito del procedimento cautelare dall'art. 669-*decies*, ben potrebbe giustificare una reazione dell'impugnante che sarebbe ingiusto non prendere in considerazione³⁷.

Dubbi, poi, sono stati espressi in ordine alla mancata previsione circa la possibilità di una rivalutazione della inibitoria anche a favore della parte appellata laddove si siano verificati mutamenti nelle circostanze tali per cui l'inibitoria non avrebbe dovuto essere concessa: in una circostanza del genere, infatti, ben può ravvisarsi una disparità di trattamento non giustificata dell'appellato rispetto all'appellante al quale è riconosciuta la facoltà, sussistendo mutamenti di circostanze, di chiedere la revoca o la modifica della sospensiva negata³⁸.

4. Regime di alternatività dei requisiti per la concessione dell'inibitoria? Posizione della dottrina e prime applicazioni giurisprudenziali

Il testo novellato dell'art. 283 c.p.c. presenta una ulteriore novità in relazione ai presupposti necessari per la concessione della cd. inibitoria. Il legislatore delegato ha, difatti, mantenuto la previsione, già presente nella legge delega, relativa all'alternatività del *fumus* e del *periculum*, che nel testo della norma sono legati dalla disgiuntiva «o»: così stando le cose, secondo alcuni commentatori, la manifesta fondatezza del gravame equivarrebbe all'altissima probabilità di riforma della sentenza, mentre il rischio del pregiudizio andrebbe caratterizzato non solo come grave, ma anche come irreparabile, ossia come foriero di conseguenze che, una volta verificatesi, in caso di accoglimento dell'appello non sarebbero suscettibili di riparazione in forma specifica³⁹.

³⁶ L. SALVANESCHI, *o.u.c.*, § 8.

³⁷ Ad esempio, la possibilità di insolvenza di una delle parti e l'emergere di una notizia su un elemento patrimoniale negativo, già venuto in essere ma in precedenza tenuto nascosto. Al proposito, A. RONCO, in *Il nuovo processo civile* (II parte) – *Il Giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale)*, § *L'allargamento degli spazi per la c.d. inibitoria*, in *Giur. it.*, 2023, p. 718 (commento alla normativa), precisa che, onde evitare abusi o tentativi di aggiramento della norma, la sopravvenienza conoscitiva deve essere accompagnata dalla irrimediabilità della pregressa ignoranza.

³⁸ L. SALVANESCHI, *o.u.c.*, § 8; analoghe perplessità vengono espresse da A. RONCO, *o.c.*

³⁹ L. PETROLATI, *Riforma del processo civile: le novità del giudizio di appello*, in *Il processo civile* (portale Giuffrè), 2023, §12; A. RONCO, *o.c.*; C. CECHELLA, *Introduzione alla "giustizia civile" riformata* in C. CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023, XL; G. COSTANTINO, *Le impugnazioni*, in G. COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, Bari, 2022, p. 235. Non è mancato chi, pur riconoscendo la chiara intenzione espressa dal legislatore, si è comunque interrogato sulla delineata alternatività dei requisiti necessari ai fini della concessione del provvedimento di inibitoria, non

Inoltre, nel tentativo di corroborare quella che sembrerebbe essere la scelta operata dal legislatore nella norma in esame (*i.e.* alternatività dei requisiti del *fumus* e del *periculum*), è stato osservato che la formula «grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza», utilizzata dal novellato art. 283 c.p.c., ricalca quella presente nell'art. 373 c.p.c., nel quale il requisito del «grave e irreparabile danno» integra il *periculum* idoneo a giustificare, in pendenza del ricorso per cassazione, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. La rilevata similitudine potrebbe sorreggere un ragionamento di questo genere: se il giudice d'appello può, senza valutare il *fumus*, sospendere l'esecuzione di una propria sentenza impugnata in cassazione qualora la relativa esecuzione sia foriera di un danno grave ed irreparabile, allo stesso modo potrebbe procedere, in presenza del medesimo tipo di danno, quando debba pronunciarsi sul mantenimento provvisorio dell'eseguitività della sentenza di primo grado dinanzi a lui impugnata. Senonché, a ben guardare, la similitudine tra le norme in questione risulta essere solo apparente e, in quanto tale, non idonea allo scopo: mentre, infatti, nell'ipotesi considerata nell'art. 373 c.p.c. la valutazione sulla fondatezza del ricorso per cassazione risulterebbe ontologicamente interdotta, non potendo affidarsi un compito simile allo stesso organo giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata, nell'ipotesi dell'art. 283 c.p.c. una simile preclusione non ha ragione di sussistere, giacché il giudice di appello viene chiamato a valutare la sentenza emessa da altro giudice⁴⁰.

Situazione del tutto analoga potrebbe prospettarsi con riguardo alla previsione di cui al comma terzo dell'art. 431, nel quale è previsto che l'esecuzione delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c.⁴¹ può essere sospesa, anche parzialmente, dal giudice di appello «*con ordinanza non impugnabile*» nell'ipotesi in cui «*dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno*»: è evidente che anche in tale caso la concessione dell'inibitoria è fondata sulla sola valutazione del *periculum*, ma se questo è vero, è vero anche che il secondo comma

senza rilevare che, sulla base di un'interpretazione letterale, potrebbe addirittura «*concedersi l'inibitoria in seguito ad appello totalmente pretestuoso e dilatorio, per il solo motivo che il provvedimento di primo grado arreca un "pregiudizio grave e irreparabile", ma non per questo contrario a diritto, alla parte soccombente*» (C. DE FALCO, *o.c.*, p. 539). Secondo tale impostazione, peraltro, risulterebbe ancora più arduo concepire un'inibitoria fondata sulla sola manifesta fondatezza dell'appello in assenza di qualsivoglia *periculum*, atteso che non risulterebbe facile immaginare un provvedimento di sospensione concesso in grado d'appello sol perché l'impugnazione è manifestamente fondata senza che, in tal caso, il giudice di secondo grado provveda direttamente ad accoglierla nel merito, anche mediante l'utilizzazione del meccanismo alternativo di definizione anticipata con trattazione orale introdotto dall'art. 350-bis c.p.c. ed applicabile non solo in caso di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, come avveniva già ante riforma, ma anche quando «*l'impugnazione appare manifestamente fondata*» o la Corte «*lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa*».

⁴⁰ Le osservazioni di cui al testo sono di A. RONCO, *o.c.*, nota 53.

⁴¹ La provvisoria esecutività di dette sentenze era stata sancita già in epoca anteriore alla nuova formulazione dell'art. 282 c.p.c. per effetto della riforma del 1990.

della medesima norma consente al lavoratore di procedere all'esecuzione delle sentenze di condanna a lui favorevole «*con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza*», circostanza quest'ultima che renderebbe problematico, nelle more della pubblicazione della sentenza corredata anche della relativa motivazione, individuare i profili correlati al *fumus boni iuris* sulla base di un raffronto tra il solo dispositivo ed un appello con riserva dei motivi ai sensi dell'art. 433, 2° co., c.p.c.⁴².

Quanto innanzi evidenziato rende condivisibili le perplessità manifestate da alcuni autori, pur all'esito della riforma, in ordine all'ipotizzato tramonto dei richiamati concetti dei "vasi comunicanti" e del cd. "prodotto costante"⁴³, postulanti entrambi una compresenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum* al fine della concessione della cd. inibitoria. A tal riguardo va richiamata l'articolata impostazione a termini della quale il sistema cd. dei vasi comunicanti potrebbe ritenersi superato nelle sole ipotesi in cui l'accoglimento dell'inibitoria sia giustificato dalla sussistenza di uno solo dei due presupposti nella sua massima espansione, ma sarebbe ancora utilizzabile nelle situazioni in cui può essere considerato "grave e irreparabile" il pregiudizio che subisce l'appellante nel non vedere sospesa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado (o anche l'appellato che vede concessa l'inibitoria) allorché l'impugnazione appare almeno potenzialmente fondata⁴⁴.

Tutto ciò benché la giurisprudenza, sebbene in un panorama molto limitato, o si inserisce in ipotesi disciplinate da disposizioni speciali (in particolare art. 447 bis c.p.c.) o comunque sembra prediligere l'opzione della alternatività, come letteralmente emerge dall'art. 283 c.p.c.. Il riferimento è, in particolare, ad alcune ordinanze della Corte di appello di Napoli sostanzialmente sovrapponibili nella parte in cui affermano la possibilità di una pronuncia di inibitoria in presenza in ogni caso di un *periculum* di particolare consistenza⁴⁵.

⁴² Al pari della previsione di cui all'art. 373 c.p.c., in presenza di un appello inammissibile (per tardività come anche, nell'ipotesi in questione per assenza di conformità alle prescrizioni di cui all'art. 434 c.p.c.), risulterebbe di ardua configurabilità la concessione dell'inibitoria di cui sopra in presenza di provvedimento di primo grado che arreca benvero alla parte soccombente un «*gravissimo danno*», ma che risulta tuttavia correlato a statuizione ormai irrevocabile in assenza di tempestiva, e rituale, impugnazione che ne precluda il passaggio in giudicato.

⁴³ Cfr., in particolare, C. CONSOLO, in C. CONSOLO, F.P. LUISO, S. MENCHINI, L. SALVANESCHI, *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, p. 63; ID., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006, p. 131; F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile, I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria)*, Bologna, 2020, p. 398, i cui concetti risultano ribaditi anche all'esito della riforma, nella più recente edizione di *Diritto giudiziario civile, I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria) e di esecuzione*, Bologna, 2023, p. 346-347; M. STELLA, o.c., p. 237; sul punto, v. anche L. SALVANESCHI, *L'appello cit.*, § 8; S. BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2023.

⁴⁴ Sul punto, S. BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2023.

⁴⁵ Il riferimento è a App. Napoli (cron. 126/2023) 10 agosto 2023, inedita, nella quale è evidenziato, in maniera ritenuta assorbente, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, trattandosi dell'ordine di rilascio, entrata data ravvicinata, di un immobile condotto in locazione per uso abitativo, avuto riguardo alle condizioni personali e patrimoniali dell'istante come anche delle caratteristiche del mercato immobiliare di area metropolitana soggetta a forti tensioni abitative e della conseguente difficoltà del reperimento di altro alloggio e a App. Napoli (cron. 133/2023) 10

5. Tentativi di razionalizzazione.

All'esito del ragionamento sin qui condotto, appare utile soffermarsi sui requisiti necessari per la concessione dell'inibitoria, con particolare riguardo al loro coordinamento con i principi generalied alle opportunità di definizione "accelerata" della controversia offerte proprio dalla riforma legislativa⁴⁶.

Partendo, pertanto, dal requisito del *periculum* appare di ardua configurabilità la concessione della sospensione in caso di appello del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo in quanto inammissibile per sua tardività o anche per palese assenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.⁴⁷.

Nulla, tuttavia, vieterebbe in tale caso l'adozione del modello decisorio semplificato di cui all'art. 350 *bis* c.p.c. («*Decisione a seguito di discussione orale*»), previsto appunto in base al richiamo all'art. 348 *bis* c.p.c. anche per l'impugnazione inammissibile oltre che per quella manifestamente infondata e per le altre ipotesi di cui all'art. 350, terzo comma, c.p.c. ovvero quando l'impugnazione appaia manifestamente fondata o comunque quando il giudice dell'impugnazione «*lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa*». In tale caso il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-*sexies*, con l'adozione dello schema motivazionale semplificato previsto dalle norme innanzi richiamate. Neanche va trascurato che tale possibilità è prevista dallo stesso novellato art. 351 c.p.c., secondo cui nella prima udienza - nella quale, di regola e salva la sua anticipazione ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, il collegio, se l'udienza non va tenuta dall'istruttore (possibilità richiamata dal quarto comma e che presuppone, *a contrario*, che la trattazione anche del

agosto 2023, inedita, nella quale si legge: «*La sentenza impugnata che rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per importo pecuniario da corrispondersi in relazione al mancato versamento di canoni di contratto di locazione è provvisoriamente esecutiva ex art. 447 bis c.p.c., il quale, al quarto comma, consente al giudice di appello la sospensione della efficacia esecutiva solo quando alla parte eseguita possa derivare un "gravissimo danno", sicché il legislatore, nel prevedere, come condizione indefettibile per la sospensione, che il dannoso "gravissimo", ha inteso consentirla solo quando il danno sia di rilevanza tale da rivestire carattere di eccezionalità*». Cfr. anche App. Napoli (cron. 2114/2023) 22 luglio 2023, nonché App. Napoli (cron. 100/2023) 07 agosto 2023, inedite, nelle quali si afferma che non può concedersi la sospensione ex art. 283 c.p.c. se, all'esito di una valutazione sommaria, la sentenza, fatto salvo più complesso accertamento non esperibile in tale fase sommaria, non contenga *prima facie* vizi logici manifesti e non possa dunque dirsi sussistente la manifesta fondatezza del gravame, e se non appaia fondato l'asserito *periculum*. Essendo la funzione del giudice quella, in sostanza, di *jus dicere* con riferimento alla singola questione, la scelta operata appare senz'altro condivisibile, ed infatti, anche richiamando l'espressione del "prodotto costante" postulante la compresenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*, il risultato della combinazione di due fattori privi entrambi di giuridica consistenza non può che andare nel senso dell'insussistenza del presupposto per la concessione dell'inibitoria, ed invero, quale che sia l'operatore logico utilizzato (*and/or*), il risultato dell'*ars combinatoria* del giudice non può che condurre ad un risultato pari a zero, il che in termini giuridici conduce a disattendere l'istanza

⁴⁶ Per una complessiva ricostruzione dei meccanismi processuali correlati alla nuova formulazione dell'art. 351 c.p.c., v. G.P. CALIFANO, *Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022)* in questa Rivista, 2023, p. 70-71

⁴⁷ Cfr. le richiamate pronunce della suprema Corte n. 5022/2014 e n. 27199/2017.

merito dell'appello possa restare collegiale in assenza della nomina di cui all'art. 349 bis 1° comma), deve decidere sulla sospensiva - ben può provvedersi ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., qualora la causa sia ritenuta matura per la decisione. Soluzione non dissimile potrebbe essere adottata, allorché il *periculum* risulti correlato ad un'impugnazione manifestamente infondata, ovvero ad un appello che, quantunque astrattamente ammissibile in quanto tempestivo e rispettoso dei criteri di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., non abbia nella realtà concrete possibilità di accoglimento.

Quanto, invece, all'ipotesi di un *periculum* che risulti correlato ad un'impugnazione manifestamente fondata, secondo condivisibile opinione dottrinale già richiamata⁴⁸ sembrano aprirsi per il giudice dell'impugnazione due distinte possibilità: il nuovo sistema, infatti, gli consente di passare direttamente alla discussione orale davanti al collegio, in modo tale che la pronuncia inibitoria avrebbe senso di essere, qualora venga emessa, solo per un periodo limitato, ovvero alla pronuncia con cui il collegio provvede sulla sospensiva alla successiva udienza fissata nei termini già richiamati in precedenza *sub* 3.

La nuova previsione legislativa si presta, poi, a sicura (e senz'altro utile sul piano strettamente pratico) applicabilità nell'ipotesi in cui, in presenza del *periculum*, l'appello, in sé ammissibile, quantunque non manifestamente fondato (si ricadrebbe in caso contrario nell'ipotesi poc'anzi richiamata), appaia comunque meritevole di opportuni approfondimenti nell'ambito della trattazione di merito, anche all'esito di ulteriore attività istruttoria (in ipotesi, rinnovazione di c.t.u, ammissione di prova orale in precedenza non ammessa sulla base di valutazione ritenuta illegittima in sede di giudizio di impugnazione, ecc.). L'adozione del provvedimento di inibitoria, pienamente consentita sulla base dell'attuale formulazione legislativa ed altresì conforme ai richiamati criteri dei "vasi comunicanti" e del "prodotto costante" (ancora provvisti, come si vede, di una loro vitalità anche all'interno del nuovo sistema), consentirebbe di evitare, nelle more dell'adozione di una articolata decisione di merito, quel «grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza» che il legislatore della riforma intende evitare.

Per chiudere il cerchio, occorre esaminare brevemente l'ipotesi di una richiesta di inibitoria di sentenza suscettibile di esecuzione forzata nei termini chiariti *sub* 2, la quale si accompagni ad appello manifestamente fondato in assenza, tuttavia, del *periculum* di cui sopra.

A tal riguardo la nuova formulazione legislativa dell'art. 283 parrebbe consentire l'emanazione di provvedimento di inibitoria in presenza del solo requisito del *fumus*, sicché in caso di palese erroneità della sentenza di primo grado sulla base del nuovo dettato normativo sembrerebbe possibile sospendere la provvisoria esecutività della stessa pur in assenza di "pregiudizio grave

⁴⁸ Cfr. L. SALVANESCHI, *o.c.*, §§ 8 e 9, la quale osserva che se l'impugnazione appare "manifestamente fondata" il nuovo sistema consentirebbe al giudice di passare direttamente a discussione orale davanti al collegio, in modo tale che la pronuncia inibitoria avrebbe senso di essere, qualora emessa, solo per un periodo limitato.

ed irreparabile” derivante dalla sua esecuzione.

In precedenza erano state espresse perplessità sull’esecuzione di una sentenza che, quantunque ritenuta ingiusta (sia pure in virtù di un giudizio sommario), potesse comunque essere portata ad esecuzione⁴⁹.

Con riferimento a tale ipotesi, appare allora senz’altro persuasiva l’opinione dottrinale secondocui, qualora l’impugnazione risultasse manifestamente fondata, il giudice di secondo grado sarebbe tenuto già ad accoglierla e non potrebbe limitarsi a concedere alla parte la sola sospensione della sua (pur sempre provvisoria) esecutiva, sicchè «*solo la concorrenza altresì del periculum potrà legittimare l’adozione dell’utilità consistente nell’anticipazione della sentenza di accoglimento già pronosticabile*»⁵⁰.

Ai giudici di appello il gravoso compito di fornire orientamenti che, partendo dal dato normativo così novellato, non stridano con i principi generali del sistema processuale in tema di inibitoria, non senza utilizzare gli strumenti pure forniti dalla riforma al fine di accelerare le decisioni di merito dei giudizi anche mediante il ricorso ai moduli procedurali semplificati previsti in tale sede.

Arturo Pizzella
Magistrato

⁴⁹ V. LOMBARDI, Il *periculum* dell’art. 283 c.pc.: concordanze e discordanze tra le corti di merito, in *Judicium*, 2018.

⁵⁰ F. AULETTA, o.c., p. 347.